

**DELIBERAZIONE 30 DICEMBRE 2021**  
**636/2021/R/COM**

**DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI RATEIZZAZIONE PER I CLIENTI DOMESTICI**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1187<sup>a</sup> bis riunione del 30 dicembre 2021

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, di conversione con modifiche del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante “Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia”;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE”;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 e, in particolare, l’articolo 1 dal comma 59 al comma 82 come successivamente modificata e integrata;
- il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modifiche con legge 21 settembre 2018, n. 108;
- il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8;
- il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con legge 26 febbraio 2021, n. 21;
- il testo della Legge di bilancio 2022, come risulta dall’Atto AC 3424 approvato dalla Camera dei Deputati in data 30 dicembre 2021 in seconda lettura conforme a quello approvato dal Senato della Repubblica, attualmente in fase di promulgazione e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (di seguito: AC 3424 approvato), e in particolare l’articolo 1, commi da 509 a 511;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 dicembre 2015, 584/2015/R/com (di seguito: deliberazione 584/2015/R/com);

- la deliberazione dell’Autorità 27 luglio 2017, 555/2017/R/com (di seguito: deliberazione 555/2017/R/com);
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di ultima istanza (di seguito: TIV), approvato con la deliberazione 24 novembre 2020, 491/2020/R/eel e successive modifiche e integrazioni;
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diverse dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane la deliberazione (di seguito: TIVG), approvato con deliberazione 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 e successive modifiche e integrazioni;
- il Testo integrato morosità elettrica (di seguito: TIMOE), approvato con deliberazione 29 maggio 2015, 258/2015/R/eel e successive modifiche e integrazioni;
- il Testo integrato morosità gas (di seguito: TIMG), approvato con deliberazione 21 luglio 2011, ARG/gas 99/01 e successive modifiche e integrazioni;
- il Testo integrato delle disposizioni in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale (di seguito: TIF), approvato con la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 463/2016/R/com e successive modifiche e integrazioni;
- il Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica (di seguito: TIT), approvato con la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Erogazione e Versamenti e il Regolamento Recupero Crediti pubblicati dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 1, comma 509 dell’AC 3424 approvato, prevede che l’Autorità definisca le modalità per la rateizzazione degli importi relativi alle fatture emesse nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2022 ed il 30 aprile 2022 nei confronti dei clienti finali domestici di energia elettrica e di gas naturale, che i venditori sono tenuti a offrire nel caso di inadempimento del cliente finale, stabilendo al contempo come il piano di rateizzazione abbia durata non superiore a 10 mesi e preveda il pagamento delle singole rate senza applicazione di interessi a carico del cliente finale;
- i successivi commi 510 e 511 del medesimo articolo dell’AC 3424 approvato prevedono altresì che:
  - i. l’Autorità definisca, nei limiti di 1 miliardo di euro, un meccanismo di anticipo degli importi rateizzati a favore dei venditori, per gli importi delle fatture oggetto di rateizzazione superiori al 3% dell’importo delle fatture emesse nei confronti della totalità dei clienti finali aventi diritto alla rateizzazione nonché le modalità di conguaglio o di restituzione, da parte dei medesimi venditori, dell’anticipazione ricevuta, in modo da consentire il recupero da parte della

- Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito anche: CSEA) del 70% dell'anticipazione entro il mese di dicembre 2022 e la restante quota entro l'anno 2023;
- ii. all'erogazione dell'anticipo provveda la CSEA;
  - iii. l'Autorità possa ridurre il periodo in cui i venditori sono tenuti a offrire la rateizzazione, qualora la somma richiesta dal totale dei venditori raggiunga l'importo di 1 miliardo di euro, ferma restando l'applicazione del meccanismo di anticipo per i soli importi già oggetto di rateizzazione;
  - l'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 481/95, investe l'Autorità di una generale funzione di regolazione di tutti i settori di competenza orientata alla promozione della concorrenza e dell'efficienza nell'offerta dei servizi e alla contemporanea promozione della tutela degli interessi dei consumatori; nell'esercizio della predetta funzione, la regolazione dell'Autorità integra i contratti e le relative condizioni generali definite dagli esercenti i servizi (cfr. anche art. 2, comma 37), e ciò vale – nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, sia con riferimento ai c.d. servizi di tutela sia con riferimento ai contratti di somministrazione conclusi nel c.d. mercato libero;
  - l'Autorità, con il TIV e il TIVG, ha disciplinato, rispettivamente, le condizioni economiche e contrattuali di erogazione ai clienti finali del servizio di maggior tutela dell'energia elettrica e del servizio di tutela del gas naturale, a cui si applicano, tra l'altro, anche le disposizioni adottate nel tempo dall'Autorità in tema di fatturazione, modalità di emissione dei documenti di fatturazione, gestione della morosità e rateizzazione delle somme dovute;
  - analogamente, con riferimento al mercato libero, la disciplina delle c.d. offerte PLACET di cui alla deliberazione 555/2017/R/com (ossia, offerte di libero mercato caratterizzate da condizioni contrattuali stabilite dall'Autorità e da un prezzo fissato dal venditore in accordo a una struttura di corrispettivi predefinita) prevede specifiche condizioni contrattuali da applicare a tutti i clienti che sottoscrivono il contratto PLACET;
  - nel dettaglio, in materia di rateizzazione dei pagamenti, la regolazione dell'Autorità prevede misure a tutela dei clienti finali dei settori energetici con riferimento ai servizi di tutela e alle offerte PLACET, individuando modalità e tempistiche di rateizzazione delle somme dovute per fattispecie tipizzate (ad esempio in caso di fatturazione di importi particolarmente rilevanti cd. "importi anomali", qualora la bolletta includa il pagamento di consumi non registrati dal contatore per malfunzionamento dello stesso, ovvero il fornitore non abbia rispettato la periodicità di fatturazione, ecc.), pur rimettendo ai singoli venditori la possibilità di offrire condizioni migliorative;
  - la predetta regolazione trova tuttavia applicazione con riferimento alle normali dinamiche dei rapporti tra esercenti il servizio e i relativi clienti ma non include nel suo ambito di applicazione anche casistiche come la fatturazione di importi particolarmente ingenti riconducibili all'attuale congiuntura di incremento dei prezzi delle materie prime.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- relativamente ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico e/o gas, la deliberazione 584/2015/R/com ha introdotto misure ulteriori di tutela a favore di tali clienti anche in tema di rateizzazione;
- in particolare, la suddetta deliberazione 584/2015/R/com ha:
  - i. esteso le disposizioni relative alla rateizzazione, previste dal TIV e dal TIVG per i clienti riforniti nell'ambito del servizio di maggior tutela, di tutela gas nonché titolari di un contratto PLACET, anche ai clienti titolari di bonus sociale serviti nel mercato libero;
  - ii. definito specifiche modalità per la rateizzazione che tutti i venditori – compresi quelli nel mercato libero – sono tenuti ad offrire nei casi di inadempimento al pagamento delle fatture da parte dei clienti titolari di bonus sociale;
- relativamente alle modalità di rateizzazione nei casi di inadempimento dei clienti titolari di bonus sociale di cui al precedente punto ii., la deliberazione 584/2015/R/com prevede, tra l'altro che:
  - i. il cliente si avvalga della possibilità di rateizzare una sola volta nell'arco dei 12 mesi del periodo di agevolazione;
  - ii. la prima rata non possa essere superiore al 30% del debito di cui alla costituzione in mora;
  - iii. qualunque sia la periodicità negoziata, le rate non passano essere cumulate e che la rateizzazione venga proposta per debiti superiori a 50 euro.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Legge di bilancio 2022 dovrebbe avvenire il 31 dicembre 2021; ciò comporta che l'attuazione di tale legge da parte dell'Autorità – in particolare per le disposizioni previste dall'AC 3424 approvato (articolo 1, commi da 509 a 511), laddove confermate – dovrebbe avvenire solo dopo l'entrata in vigore della medesima legge, con la conseguenza che (anche in ragione dei tempi necessari per gli operatori per poter provvedere all'adempimento alle disposizioni dell'Autorità) gli effetti di tutela della generalità della clientela finale, si produrrebbero con ritardo rispetto alle esigenze sottese alle citate disposizioni di legge.

**RITENUTO CHE:**

- sia necessario e urgente definire le modalità di rateizzazione che, ai sensi delle disposizioni previste dall'AC 3424 approvato (articolo 1, commi da 509 a 511), tutti i venditori – compresi quelli del mercato libero – sono tenuti ad offrire ai clienti finali domestici di energia elettrica e di gas naturale inadempienti relativamente alle fatture emesse nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2022 ed il 30 aprile 2022;

- sia altresì necessario e urgente definire il meccanismo di anticipo degli importi rateizzati a favore dei venditori, per gli importi delle fatture oggetto di rateizzazione superiori al 3% dell'importo delle fatture emesse nei confronti della totalità dei clienti finali aventi diritto alla rateizzazione nonché le modalità di restituzione, da parte dei medesimi venditori, dell'anticipo ricevuto; in tale ambito devono essere altresì stabiliti specifici obblighi di rendicontazione a carico dei venditori affinché CSEA possa rendere disponibili all'Autorità le informazioni relative alle somme complessivamente richieste dai venditori al fine di monitorare il raggiungimento dell'importo di 1 miliardo di euro previsto dalle citate disposizioni dell'AC 3424 approvato ;
- le finalità delle disposizioni di legge, volte a realizzare una tempestiva e immediata mitigazione dell'impatto del prospettato aumento dei prezzi dell'energia sui clienti finali (permettendo loro di beneficiare tempestivamente delle misure in loro favore), renda indifferibile e urgente l'adozione del presente provvedimento – che dà attuazione alle citate disposizione di legge; conseguentemente, non può trovare applicazione la preventiva consultazione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della deliberazione 649/2014/A anche in considerazione del tenore dettagliato delle disposizioni di legge sopra citate, che rendono sostanzialmente vincolato il contenuto delle presenti misure.

**RITENUTO, INOLTRE, CHE:**

- sia opportuno prevedere che le disposizioni in tema di rateizzazione si applichino a tutti i clienti finali domestici del settore dell'energia elettrica e del gas naturale, compresi i clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico e/o gas, in considerazione del fatto che la deliberazione 584/2015/R/com limita la possibilità di rateizzare le fatture non pagate una sola volta nell'arco dei 12 mesi del periodo di agevolazione;
- sia pertanto opportuno, con riferimento alle fatture emesse nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2022 e il 31 aprile 2022, come eventualmente limitato dall'Autorità ai sensi delle disposizioni dell'AC 3424 approvato , stabilire che i venditori, prima di eseguire le procedure di sospensione della fornitura di energia elettrica e gas naturale, offrano al cliente finale inadempiente, in una comunicazione di sollecito di pagamento, se effettuata, e in ogni caso nella comunicazione di costituzione in mora, la rateizzazione, in alternativa al pagamento in un'unica soluzione; nel dettaglio, sia opportuno prevedere che nel piano di rateizzazione obbligatoriamente proposto ai clienti finali domestici, e senza applicazione di interessi relativi alla rateizzazione a loro carico, sia indicato che:
  - a. la periodicità della rateizzazione sia pari a quella di fatturazione ordinariamente applicata al cliente finale con un numero di rate complessivamente pari al numero di fatture normalmente emesse in 10 mesi;
  - b. la prima rata sia fissata pari al 50% dell'importo oggetto del piano di rateizzazione e quelle successive siano non cumulabili e di ammontare costante; in tale modo, infatti, la prima rata risulta in linea con il livello di una

- fattura mediamente pagata dai clienti finali prima del periodo di rilevante aumento dei prezzi finali, evitando al contempo che il potenziale cumulo delle rate comporti, nei mesi successivi al periodo in cui i venditori sono tenuti a offrire la rateizzazione, un esborso complessivo particolarmente elevato, in quanto comprensivo non solo degli importi afferenti alle rate residue ma anche dell'importo della singola fattura, non più oggetto di rateizzazione;
- c. qualora l'importo delle rate calcolate come ai precedenti punti a. e b., risulti inferiore all'importo minimo di euro 50, il numero delle rate possa essere ridotto, nel rispetto della periodicità di fatturazione e comunque non possa essere inferiore a due;
  - d. sia possibile negoziare un diverso accordo, per meglio rispondere alle esigenze del cliente, nei limiti di quanto previsto dalle disposizioni dell'AC 3424 approvato;
- sia altresì opportuno stabilire le misure di anticipo a favore dei venditori che effettuano la rateizzazione, definendo tra l'altro:
    - a. modalità e tempistiche per la richiesta da parte dei venditori a CSEA dell'anticipo degli importi oggetto di rateizzazione eccedenti il 3% dell'importo delle fatture emesse nei confronti della totalità dei clienti finali domestici da loro serviti;
    - b. modalità e tempistiche per l'erogazione degli importi richiesti nonché per la restituzione da parte dei venditori a CSEA degli importi relativi alle rate scadute, anche se non pagate dai clienti finali;
  - relativamente alle modalità di restituzione da parte dei venditori a CSEA degli importi erogati, risulta altresì necessario prevedere che la restituzione di quote degli importi anticipati avvenga nei termini previsti dalle disposizioni dell'AC 3424 approvato, fermo restando quanto previsto ai sensi dei regolamenti pubblicati da CSEA che stabiliscono, tra l'altro, che eventuali inadempienze da parte del soggetto obbligato comportano la conseguente sospensione di tutte le erogazioni a suo favore da parte di CSEA;
  - sia infine opportuno attivare fin da subito uno specifico monitoraggio finalizzato ad ottenere da CSEA le informazioni funzionali alla verifica degli importi netti complessivamente richiesti dai venditori con il meccanismo di anticipo, al fine di un eventuale intervento, con successivo provvedimento, di riduzione del periodo entro cui i venditori sono tenuti a offrire la rateizzazione.

**RITENUTO, INFINE, CHE:**

- al fine di assicurare agli operatori un tempo minimo per mettere in atto le attività propedeutiche alla tempestiva implementazione operativa di quanto previsto ai sensi del presente provvedimento (attuativo delle disposizioni di cui all'AC3424 approvato – articolo 1, commi da 509 a 511), sia necessario e urgente adottare il medesimo provvedimento prima dell'effettiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Legge di bilancio 2022;



- sia pertanto necessario subordinare l'efficacia del presente provvedimento all'effettiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle disposizioni previste nella Legge di bilancio 2022 con il medesimo contenuto di quello risultante dall'AC 3424 approvato (commi da 509 a 511); conseguentemente, in caso di disposizioni pubblicate con contenuti difformi, l'Autorità interverrà tempestivamente al fine di adottare gli adeguamenti necessari

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

#### *Rateizzazione per i clienti finali domestici*

- 1.1 Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione con riferimento a tutti i clienti finali domestici siano essi serviti nell'ambito dei servizi di tutela che nel mercato libero. In particolare, questi includono:
  - a) nel settore elettrico, i titolari di punti di prelievo in bassa tensione di cui al comma 2.3, lettere a) del TIV;
  - b) nel settore del gas naturale, i titolari di punti di riconsegna di cui al comma 2.3, lettera a) del TIVG e di cui al comma 2.3, lettere b) del TIVG, con consumo non superiore a 200.000 Smc/anno.
- 1.2 In caso di inadempimento al pagamento, da parte dei clienti finali domestici di cui al comma 1.1, delle fatture emesse nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2022 e il 30 aprile 2022, come eventualmente modificato dall'Autorità ai sensi della Legge di bilancio 2022, i venditori sono tenuti ad inserire in una comunicazione di sollecito dai medesimi eventualmente effettuata, o comunque nella comunicazione di costituzione in mora, di cui all'articolo 3 del TIMOE e all'articolo 4 del TIMG, anche l'offerta al cliente finale della possibilità di rateizzarne gli importi senza il pagamento di interessi a carico del cliente finale secondo le modalità e i criteri di cui al presente articolo.
- 1.3 Il piano di rateizzazione degli importi di cui al comma 1.2 deve prevedere:
  - a) una periodicità pari alla periodicità di fatturazione ordinariamente applicata al cliente finale;
  - b) un numero di rate successive non cumulabili pari almeno al numero di bollette normalmente emesse in 10 mesi;
  - c) che la prima rata sia di un valore pari al 50% dell'importo totale oggetto del piano di rateizzazione e che il restante 50% sia recuperato in rate successive di ammontare costante.
- 1.4 Qualora l'importo di ciascuna rata, calcolato secondo quanto disposto al comma 1.3 risulti inferiore a euro 50 (cinquanta), il numero delle rate potrà essere ridotto, nel rispetto della periodicità di fatturazione, non oltre il numero minimo necessario a determinare rate di importo non inferiore a euro 50 (cinquanta). In

ogni caso il numero di tali rate non potrà essere inferiore a due, anche derogando al valore dell'importo.

- 1.5 I venditori possono negoziare con il proprio cliente finale un diverso accordo, per meglio rispondere alle esigenze del cliente, nei limiti di quanto previsto dalla Legge di bilancio 2022.
- 1.6 Nel caso di cambio del fornitore, i venditori uscenti continuano a dare esecuzione al piano di rateizzazione.
- 1.7 In tutti i casi, la volontà del cliente finale di aderire alla rateizzazione deve essere manifestata espressamente e, a tale fine, nella comunicazione di cui al comma 1.2 devono essere indicati il termine ultimo entro cui il cliente finale può contattare il venditore per richiedere la rateizzazione e la modalità di adesione.
- 1.8 Qualora il cliente finale non si attenga al piano concordato e non proceda al pagamento di una o più rate, il venditore, accertato il mancato pagamento, può dar corso alle ordinarie procedure di sospensione della fornitura di energia elettrica (ovvero di riduzione di potenza qualora previsto), secondo le modalità e i tempi specificati nella comunicazione di cui al comma 1.2.

## **Articolo 2**

### *Meccanismo di anticipo per i venditori e disposizioni a CSEA*

- 2.1 I venditori possono richiedere a CSEA l'anticipo degli importi oggetto di rateizzazione ai sensi dell'articolo 1 che, relativamente a ciascun mese, rappresentino oltre il 3% dell'importo delle fatture emesse nei confronti della totalità dei clienti finali domestici di cui al comma 1.1 serviti dal venditore che effettua la richiesta.
- 2.2 I venditori sono tenuti a restituire gli importi anticipati attraverso versamenti periodici di valore uguale a quello delle rate scadute, anche se non rimosse dai clienti finali. In ogni caso, ciascun venditore è tenuto a restituire a CSEA:
  - a) almeno il 70% degli importi anticipati entro il 31 dicembre 2022;
  - b) la quota restante degli importi anticipati entro il 31 dicembre 2023.
- 2.3 In ciascun mese  $m$ , l'ammontare riconosciuto ai sensi del comma 2.1 è pari a:

$$AR_m = \max \{IRATA_m + IRATP_m - \alpha * FATT_m^{TOT}; 0\}$$

dove:

$IRATA_m$  è l'importo oggetto di proposte di rateizzazione accettate con riferimento alle fatture emesse nel mese  $m$ ;

$IRATP_m$  è l'importo oggetto di proposte di rateizzazione relative alle fatture emesse nel mese  $m$  non ancora accettate e per le quali non sia scaduto il termine per l'accettazione al momento della richiesta;

$\alpha$  è pari al 3%;

$FATT_m^{TOT}$  è l'importo totale delle fatture emesse nel mese  $m$  nei confronti dei clienti domestici di cui al comma 1.1 serviti dal venditore.

- 2.4 I venditori interessati trasmettono le istanze per ottenere il riconoscimento degli importi  $AR_m$  di cui al comma 2.3 a CSEA, dichiarando il rispetto della condizione di



cui al comma 2.1 e impegnandosi alla completa restituzione degli importi anticipati, attraverso versamenti periodici di valore uguale a quello delle rate scadute, anche se non riscosse dai clienti finali.

2.5 Le istanze di cui al comma 2.4 devono essere trasmesse a CSEA accompagnate da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/00, secondo le modalità dalla medesima definite, entro il giorno 15 di ogni mese e devono contenere:

- le informazioni rilevanti per la determinazione dell'importo  $AR_m$  di cui al comma 2.3 riferite ai mesi precedenti;
- le informazioni rilevanti per la determinazione degli importi oggetto delle rate scadute, anche se non riscossi dal cliente finale, nei mesi precedenti;
- le informazioni rilevanti per la determinazione degli importi oggetto dei piani di rateizzazione proposti ma non ancora accettati dai clienti finali e al totale delle rate che dovranno scadere nei mesi successivi;
- eventuali rettifiche e aggiornamenti di quanto già precedentemente trasmesso.

2.6 La CSEA:

- a) entro il 31 gennaio 2022 definisce il contenuto della documentazione recante le informazioni di cui al comma 2.5;
- b) eroga, entro 15 giorni dal termine di cui al comma 2.5, gli importi  $AR_m$  di cui al comma 2.3, al netto degli importi relativi alle rate scadute anche se non riscossi dal cliente finale, laddove i suddetti importi  $AR_m$  ne siano superiori;
- c) richiede ai venditori di versare, entro 15 giorni dal termine di cui al comma 2.5, gli importi oggetto delle rate scadute al netto degli importi  $AR_m$  di cui al comma 2.3, laddove i suddetti importi  $AR_m$  ne siano inferiori nonché gli importi IRATP oggetto della richiesta precedente;
- d) effettua, a campione e anche successivamente, le verifiche in ordine alla correttezza e alla veridicità del contenuto della documentazione fornita dal venditore ai sensi del presente articolo.

2.7 Entro il mese precedente alle scadenze di cui alle lettere a) e b) del comma 2.2, la CSEA comunica a ciascun venditore gli importi che devono essere ancora restituiti.

### **Articolo 3**

#### *Istituzione del Conto meccanismo anticipo rateizzazione*

- 3.1 È istituito presso CSEA un conto di gestione straordinario, destinato a garantire il finanziamento degli importi di anticipo richiesti dai venditori ai sensi dell'articolo 2. Al medesimo conto sono destinati gli importi relativi ai versamenti periodici che i venditori sono tenuti ad effettuare per le rate scadute.
- 3.2 CSEA tiene separata evidenza degli importi oggetto di rateizzazione richiesti per ciascuno dei settori di cui al comma 1.1.
- 3.3 CSEA, ai fini delle esigenze del conto istituito ai sensi del comma precedente, può utilizzare le giacenze disponibili presso gli altri conti di gestione per un importo

- fino a 1 miliardo di euro, ferma restando la necessità di garantire un attento monitoraggio delle giacenze funzionale ad assicurare la regolare gestione dei pagamenti relativi alle finalità per le quali i conti gestione sono stati costituiti.
- 3.4 Con successivo provvedimento viene aggiornato e integrato il TIT, in relazione alle disposizioni di cui ai precedenti punti.

#### **Articolo 4** *Disposizioni finali*

- 4.1 Qualora gli importi complessivamente richiesti ai sensi dell'articolo 2 risultino superiori al valore di 1 miliardo di euro fissato dalla Legge di bilancio 2022, l'Autorità con apposito provvedimento riduce il periodo di cui al comma 1.2, ferma restando l'applicazione del meccanismo di anticipo per gli importi già oggetto di proposte di rateizzazione. In tale ambito l'Autorità definisce altresì le modalità di copertura degli importi oggetto di proposte di rateizzazione accettate che superano il livello fissato dalla Legge di bilancio 2022.
- 4.2 Ai fini della verifica di cui al comma 4.1, CSEA rendiconta mensilmente all'Autorità, entro 5 giorni dal termine di cui al comma 2.5, gli importi da anticipare e gli importi oggetto delle rate scadute, distinti per ciascun venditore e per ciascun mese oggetto di rendicontazione.
- 4.3 Il presente provvedimento è trasmesso a Cassa per i servizi energetici e ambientali per i seguiti di competenza.
- 4.4 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it) e entra in vigore dal giorno della pubblicazione sul sito internet, con efficacia condizionata alla pubblicazione, in senso conforme, della Legge di bilancio 2022 in Gazzetta Ufficiale; in caso di mancata pubblicazione della Legge di bilancio 2022, ovvero di pubblicazione con testo difforme da quello preso a riferimento ai fini della presente deliberazione, l'Autorità riesercita i propri poteri con provvedimenti urgenti, al fine di adottare gli adeguamenti necessari.

30 dicembre 2021

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*